

Provincia di Lecce



**Disciplina integrativa ai Regolamenti in materia di
accesso ai rapporti di lavoro subordinato**

SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DEGLI ENTI LOCALI – ART. 3 -BIS DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO IN L. N. 113/2021.

Articolo 1 – Ruolo ente capofila della Provincia

1. La Provincia di Lecce, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende avvalersi, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000, della facoltà prevista dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, attivando in qualità di ente capofila le procedure selettive per la formazione di elenchi di idonei.
2. Per lo svolgimento delle selezioni uniche la Provincia di Lecce potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 14 CCNL 22/01/2004), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.
3. Gli elenchi degli idonei potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle funzioni locali.
4. Per attingere dall'elenco degli idonei gli enti locali ricompresi nel territorio della provincia di Lecce dovranno sottoscrivere un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni.
5. La Provincia comunicherà agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità ed eventualmente sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali.

Articolo 2 – Commissioni delle selezioni

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni.
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Provincia o suo delegato, in caso di assenza o impedimento.
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione.

Articolo 3 – La formazione degli elenchi di idonei

1. Al termine dei propri lavori, la Commissione Esaminatrice formulerà un elenco di idonei formato dai concorrenti che avranno superato il punteggio di 21/30 nella prova selettiva e provvederà a trasmettere i verbali della Commissione al Servizio delle Risorse Umane per la verifica di regolarità

formale delle operazioni svolte nonché sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dei candidati inseriti nell'elenco.

2. I soggetti selezionati resteranno iscritti nell'elenco degli idonei sino alla data della loro eventuale assunzione a tempo indeterminato e comunque per un massimo di tre anni; decorso il triennio potranno essere riscritti solo a seguito del superamento della prova selettiva espletata a seguito di nuovo avviso.
3. L'elenco degli idonei, approvato con atto del Dirigente del Servizio Risorse Umane, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lecce all'Albo Pretorio.

Articolo 4 – Finanziamento delle procedure

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva i candidati dovranno corrispondere la tassa di concorso con le medesime modalità prescritte per le procedure concorsuali e nell'importo indicato nell'avviso, comunque non superiore ad Euro 10,33 per ogni singola procedura.
2. Le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso sono di esclusiva competenza della Provincia di Lecce, a copertura degli oneri sostenuti per la procedura selettiva. Conseguentemente nessuna tassa di concorso sarà richiesta dal Comune aderente.
3. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia di Lecce per i profili di proprio esclusivo interesse.
4. In caso di procedure bandite per profili professionali su specifica richiesta e/o di interesse degli enti locali aderenti, i Comuni che si avvarranno dell'elenco verseranno alla Provincia di Lecce un contributo spese pari rispettivamente ad € 500,00 per ogni assunzione effettuata a tempo indeterminato ed € 250,00 per ogni assunzione effettuata a tempo determinato. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i predetti importi saranno ridotti del cinquanta per cento.

Articolo 5 – L'utilizzo dell'elenco

1. La Provincia di Lecce e gli enti locali che abbiano stipulato specifico accordo con essa, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, possono attingere dall'elenco degli idonei, previa pubblicazione da parte della Provincia di un interpello in cui è precisato:
 - a) eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010);
 - b) il profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
 - c) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
 - d) le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;

- e) la data del colloquio o della prova selettiva prescelta ovvero le modalità di comunicazione dello stesso;
 - f) le modalità per la presentazione delle candidature all'interpello;
 - g) la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco.
2. Il mancato superamento del colloquio (o di altra prova selettiva) effettuata nell'ambito dell'interpello per attingere all'elenco degli idonei non pregiudica la permanenza del soggetto nell'elenco degli idonei per futuri interPELLI dello stesso o di altri enti.

Articolo 6 – Disposizioni finali e di rinvio

1. E' fatta salva la possibilità di estendere le procedure di selezioni uniche di cui al presente regolamento ad enti locali ricompresi in altre province con apposito provvedimento dell'organo di vertice e sottoscrizione dell'accordo.
2. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento integrativo si rinvia alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e alle norme regolamentari dell'Ente.